DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 423 - 26924/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI BURIASCO – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Buriasco:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 108-3846 del 04/08/2016;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 20/09/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 22/09/2017 prot. n. 2828/VI.1 (pervenuto il 22/09/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
  (*pratica n. VP-37/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.168 abitanti nel 1971, 1.288 abitanti nel 1981, 1.309 abitanti nel 1991, 1.302 abitanti nel 2001 e 1.405 abitanti nel 2011, dato che conferma nell'ultimo periodo un trend demografico in aumento;
- superficie territoriale di 1.469 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, la Carta dell'IPLA, individua 1.355 ettari appartenenti alla Classe II^ pari a circa il 92% del territorio comunale. E' altresì individuato dalla Regione Piemonte-Assessorato Agricoltura, nella zona D.O.C. del Pinerolese per la produzione tipica di prodotti di orticoltura;
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della *"Pianura del Pinerolese"*, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D"*;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2;
- sistema produttivo: non presenta ambiti produttivi come definti dal PTC2;
- fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 comuni, a 3 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso dalla Città di Pinerolo, di cui la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città metropolitana) è Soggetto responsabile;
- è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 129, n. 138, n. 146, n. 158, n. 160, n. 195 e n. 257;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di: Cercenasco, Volvera, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Piobesi T.se, Scalenghe, Castagnole Piemonte, Virle, Osasio, Pinerolo quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è interessato dal Torrenti Oitana e Lemina;

preso atto che il Comune di Buriasco è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 20/09/2017 di adozione della Variante parziale n. 1;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a

- rimodulare l'ambito produttivo *Dc.4* "area per insediamenti produttivi di completamento" e l'area *VP.4* "verde privato" pertinenziale, ubicati nella zona ovest del territorio comunale, lungo la SP 129 direzione Pinerolo per consentire l'ampliamento funzionale dello stabilimento "Renolit GOR" compatibilmente con le esigenze produttive;
- ampliare l'area produttiva *Dc1* interessando un lotto agricolo di 3.670 mq posto ad ovest dell'ambito in oggetto. **[la proposta di potenziare l'ambito produttivo consumando suolo agricolo in classe I e II di capacità d'uso dei suoli è incompatibile con il PTC2, ai sensi delle <u>Prescrizioni che esigono attuazione</u> di cui al commi 6-7 art. 24, commi 1 e 2 art. 25 e comma 8 art. 17 delle N.d.A. del Piano sovraordinato, non essendo previsti dal PTC2 nel Comune di Buriasco ambiti produttivi di I e II livello];**
- modificare alcune aree per attrezzature generali e di interesse pubblico in particolare:
  - l'ambito *F4* di 5.094 mq viene stralciato e rilocalizzato con una estensione minore (1.191 mq) nella zona posta a ovest di Piazza G. Gonnet, in luogo della destinazione urbanistica a verde privato. L'ambito interessato dalla casa di riposo di via Dabormida di proprietà e gestione privata che attualmente è ricompreso nell'area *F4*, viene integrato nella zona normativa *B3e*, formando una nuova sub area identificata con la lettera *"c"*;
  - l'area *F18* posta a nord della zonizzazione produttiva *Dr1* di 3.651 mq, lungo il torrente Lemina, viene stralciata e sostituita con la destinazione dell'adiacente ambito produttivo Dr1, a parità di capacità edificatoria;
  - la zonizzazione *F12* viene potenziata interessando un lotto agricolo di 8.160 mq per realizzare un campo da calcio di maggiori dimensioni, compensando tale aumento con la riduzione degli ambiti a Servizi sopraccitati;
- correggere l'errore materiale nelle Cartografie del Piano estendendo il vincolo ambientale dall'edificio residenziale alla cappella e all'edificio adiacente, risalenti al XVIII sec.;
- rettificare il piano sinottico e lo schema planimetrico del PdR3, stralciando la previsione di demolizione e rilocalizzazione di alcune cubature che sono state ristrutturate dai proprietari;
- regolamentare le aree *VP* "verde privato" che non appartengono ad aree normative, identificandole con una numerazione univoca per poterle riconoscere e regolamentare, integrando l'art. 32 nelle NTA del Piano;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione,* [da parte dell'Amministrazione Comunale] *la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla* ***città metropolitana*** *che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati……"*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 31 del 20/09/2017 di adozione della Variante:
  - **non** *"… contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
  - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia *"…..la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga …"*;;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale dell'Unione dei Comuni (Airasca – Buriasco – Scalenghe) ha predisposto in data 29/08/2017 (pervenuto agli uffici comunali il 05/09/2017 prot. n. 2583) il verbale di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 66776/LB8 del 31/05/2017, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n.

9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (cosi come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/11/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 09/10/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che,** ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Buriasco, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 20/09/2017, presenta **nell'intervento n. 2 alcune incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto

con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", per le motivazioni di seguito esposte:

- come specificato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 288-11846 del 10/04/2012, inerente il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., nella Tav. 2.2 - *Sistema insediativo: attività economico-produttive* del PTC2, il Comune di Buriasco non presenta ambiti produttivi di I e II livello, come definiti dal comma 5 art. 24 del PTC2, eventuali previsioni di nuovi impianti, seppur contermini ad attività già esistenti risultano incompatibili con il PTC2, ai sensi delle **prescrizioni che esigono attuazione di cui al commi 6-7 art. 24 e commi 1-2 art. 25, delle N.d.A. del Piano sovraordinato**. **Saranno, pertanto, consentiti limitati ampliamenti funzionali alle attività esistenti, compatibilmente con la classe di rischio idrogeologico.**

  La proposta avanzata con **l'intervento n. 2** di ampliare l'ambito produttivo *Dc1* su suoli appartenenti alla I - II classe d'uso dei suoli, **è incompatibile con il Piano sovraordinato per le motivazione sopra esposte**, inoltre interessando terreni di buone ed eccellente fertilità è anche incompatibile con le **prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 8 art. 17 delle N.d.A.**

  Nell'eventualità, non emergendo dagli Atti con sufficiente chiarezza, che l'esigenza di ampliamento sia riferita all'attività produttiva adiacente al lotto, si chiede all'Amministrazione comunale, prima di procedere con il riconoscimento dell'ampliamento, di sollecitare il riuso dei capannoni inutilizzati identificati con la lettere B a pag. 16 della Relazione Illustrativa posti nelle immediate vicinanze al lotto oggetto di variante, facendosi parte attiva e propositiva tra i soggetti privati, al fine di evitare un inutile consumo di suoli con buona ed eccellente fertilità; in subordine si chiede all'Amministrazione comunale di vincolare urbanisticamente l'utilizzo a fini produttivi del terreno con destinazione agricola ad un uso esclusivo dell'azienda.
  Se la proposta avanzata con la Variante in oggetto non fosse riferita ad una richiesta dell'azienda adiacente al lotto con destinazione agricola, l'intervento n. 2 si dovrà considerare incompatibile con il PTC2;

2. **che**, alla luce **dell'espressione di incompatibilità** sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la….città metropolitana……..ha espresso **parere di non compatibilità con il PTCP**…. o i progetti sovracomunali approvati ……, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla …… città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole….della città metropolitana"*;

3. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., verranno formulate osservazioni;

4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Buriasco per i successivi provvedimenti di sua competenza;

5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 31 ottobre 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa
del suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate

(Marco Marocco)